

PARTE SPECIALE I

REATI TRIBUTARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23 MARZO
2023

INDICE

1.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I	3
2.	I REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 <i>QUINQUIESDECIES</i> DEL DECRETO.....	3
3.	AREE A RISCHIO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E PRINCIPALI CONTROLLI	12
	AREA A RISCHIO N. 1 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (INCLUSI APPALTI, SUBAPPALTI, CONSULENZE).....	13
	AREA A RISCHIO N. 2 –GESTIONE RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.....	16
	AREA A RISCHIO N. 3 – AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E BILANCIO.....	18
	AREA A RISCHIO N. 4 – TESORERIA.....	20
	AREA A RISCHIO N. 5 – CONTABILITA’ PASSIVA.....	21
	AREA A RISCHIO N. 6 – CONTABILITA’ ATTIVA.....	23
	AREA A RISCHIO N. 7 – MONITORAGGIO SULL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO AGGIUDICATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.....	25
	AREA A RISCHIO N. 8 – PARTNERSHIP, SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI (inviti gratuiti, ecc.).....	27
	AREA A RISCHIO N. 9 – GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	29
	AREA A RISCHIO N. 10 – GESTIONE DEL PARCO AUTO	31
	AREA A RISCHIO N. 11 – GESTIONE DEL PATRIMONIO (MANUTENZIONI, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI)	32
4.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	34

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello"), al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo, tra l'altro, di:

- portare a conoscenza dei destinatari i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, "Decreto") nonché le aree a rischio di reato;
- indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 *QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati tributari, introducendo nel Decreto l'art. 25 *quiquiesdecies*.

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 74/2000 (*Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*) e, in particolare, dei delitti di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

Inoltre, successivamente è stato approvato il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che ha dato attuazione alla cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371,

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

La Direttiva PIF si inserisce nell'ambito di un disegno europeo unitario finalizzato ad armonizzare il diritto penale degli Stati membri dell'UE a tutela degli interessi finanziari e a introdurre, all'interno dell'ordinamento giuridico dei vari Stati membri, forme di responsabilità penale a carico degli enti, nell'ipotesi in cui venga commesso un reato "grave" contro il sistema comune IVA ovvero una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

In particolare, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati tributari, introducendo un nuovo comma (1 bis) all'art. 25-quinquiesdecies, per il quale è considerata responsabile anche la società ai sensi del D.lgs. 231/2001 *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".*

Pertanto, differentemente dai reati previsti al comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies, i reati tributari previsti dal comma 1bis della suddetta norma, rilevano ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 solo al ricorrere di due condizioni, ossia se la fattispecie è stata commessa (i) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (ii) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ai 10 milioni di euro.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto, ritenute rilevanti all'esito delle attività di *risk assessment* relative alla Società.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)

Tale norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Nonostante la norma in commento indichi in "chiunque" i destinatari del precetto penale, soggetti attivi del reato sono coloro che sono obbligati dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni annuali ai fini dei redditi o ai fini dell'Iva e, dunque, i firmatari delle predette dichiarazioni. Tuttavia, ai sensi dell'art. 110 c.p., rispondono del reato, a titolo di concorso, anche soggetti diversi dai firmatari, quando abbiano consapevolmente fornito un contributo di ordine materiale o morale ai firmatari medesimi.

La condotta descritta dalla norma incriminatrice consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, a tal fine avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In particolare, la norma prevede una tipica modalità della condotta di falsificazione che si sostanzia nell'indicazione di valori negativi (incrementando cioè i costi sostenuti rispetto a quelli effettivi) tali da determinare una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva.

Il reato si configura sia nel caso in cui gli elementi passivi indicati in dichiarazione si riferiscano a fatture per operazioni interamente inesistenti, sia nel caso di c.d. sovrapproduzione, cioè quando la fattura o gli altri documenti indichino costi effettivamente sopportati ma inferiori a quelli dichiarati.

Ai fini dell'integrazione del reato è inoltre necessario che le fatture o i documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, il reato in commento si articola in tre momenti distinti:

- il primo è contraddistinto dall'attività di procurarsi fatture o altri documenti emessi da altri soggetti, attestanti costi mai sostenuti;
- il secondo consiste nella detenzione o contabilizzazione delle fatture e dei documenti;
- il terzo consiste nella presentazione di una dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto nella quale vengano indicati i costi riferibili alle fatture e ai documenti.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo si realizzi oggettivamente.

Inoltre, il reato si consuma nel momento della presentazione di una dichiarazione ai fini dei redditi o del valore aggiunto all'Ufficio finanziario cui è diretta.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

Tale norma sanziona chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in

diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Fermo restando quanto osservato in tema di soggetti attivi e di elemento soggettivo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000, la condotta tipica del reato in commento deve articolarsi, alternativamente, in una delle tre diverse modalità attuative e, segnatamente:

- le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, per tali intendendosi, rispettivamente, le operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte e le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l'utilizzo di documenti falsi (si pensi alla contraffazione o alterazione di qualsivoglia documento avente rilevanza fiscale), purché tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure siano detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Il reato è inoltre integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative indicate nella norma.

Dichiarazione Infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)

La condotta tipica consiste nell'indicazione di una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Tali condotte devono essere prive di qualsiasi espediente fraudolento poiché altrimenti, come già evidenziato, verrebbe a configurarsi non il delitto di cui all'art. 4 bensì quello di cui all'art. 2 o di cui all'art. 3.

Inoltre, ai fini della configurabilità del reato de quo, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, giova osservare che il delitto è punito a titolo di dolo specifico essendo espressamente previsto il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, dovrà riscontrarsi inoltre il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

Infine, trattasi di un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera.

A titolo esemplificativo, la condotta potrebbe configurarsi laddove nella dichiarazione annuale non vengano indicati elementi attivi derivanti da prestazioni intercompany che non vengono registrati in contabilità.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000)

La condotta del delitto di cui trattasi è ovviamente di tipo omissivo. Consiste, più precisamente, nell'omettere di presentare una delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure la dichiarazione del sostituto di imposta.

Viene previsto un limite di tolleranza, al comma 2 della norma, per il quale non si considera omessa la dichiarazione che venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza di quello previsto per la presentazione, nonché quanto non risulta sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A differenza delle fattispecie precedentemente analizzate, il reato in commento è un reato comune e, pertanto, può essere commesso da chiunque.

La norma in esame punisce chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nello specifico, la falsità può essere di due tipi:

- falsità oggettiva: quando riguarda operazioni commerciali mai avvenute o avvenute ad un prezzo inferiore, in modo da consentire all'utilizzatore di ridurre il proprio reddito mediante la deduzione di costi fittizi;
- falsità soggettiva: quando le operazioni sono, in realtà, intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti nei documenti fiscali.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, finalità che, tuttavia, non deve essere necessariamente realizzata ai fini della punibilità.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i

documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)

La condotta, di natura omissiva, del reato di cui trattasi si realizza con il mancato versamento di somme dovute all'Erario a titolo di imposte o contributi, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 crediti non spettanti o non esistenti.

Pertanto, di per sé, il mancato versamento dell'imposta non è sufficiente a integrare il reato, occorrendo che a monte lo stesso sia formalmente "giustificato" da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

Come ha precisato la Corte di Cassazione, tale circostanza, ossia la formale giustificazione del mancato versamento dell'imposta alla luce di una illegittima compensazione, distingue il reato di cui all'art. 10 quater da quelli di omesso versamento.

Per "crediti non spettanti" devono intendersi tutti quei crediti effettivamente e giuridicamente esistenti in capo al contribuente ma che non possono essere fruiti in compensazione. Per crediti "inesistenti" invece debbono intendersi tutti quei crediti del tutto fittizi, che non esistono giuridicamente e che trovano supporto in documentazione materialmente o giuridicamente falsa, frutto quindi, di una vera e propria artificiosa creazione da parte del contribuente (ad es. crediti IVA risultanti da fatture per operazioni inesistenti).

Con riferimento all'elemento psicologico, per la configurabilità del reato di cui trattasi è richiesto il dolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà, all'atto del versamento, di utilizzare crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore ai 50.000 euro. Anche l'elemento soggettivo deve essere inevitabilmente coordinato con la norma di cui al co. 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, il quale, con riferimento alla fattispecie

di reato in esame, richiede il dolo specifico ossia "il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto".

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove l'amministratore ponga indebitamente a conguaglio, nelle denunce mensili delle retribuzioni, somme di denaro che faceva figurare come anticipate a vario titolo, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti ed in realtà mai corrisposte, traendo così in inganno i competenti funzionari dell'ente previdenziale.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Inoltre, sanziona anche chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della configurazione del reato di cui al primo comma è necessario che, al momento della condotta, sia già insorta, in capo al contribuente, l'obbligazione al pagamento di un debito d'imposta superiore alla soglia indicata dal Legislatore, al cui inadempimento deve essere finalizzata la condotta medesima.

In particolare, la prima condotta penalmente rilevante consiste nell'alienazione simulata dei propri beni, sia essa assoluta (quando la volontà delle parti è quella di non costituire alcun rapporto contrattuale e quindi di non operare alcun trasferimento del bene), o relativa (quando le parti effettivamente concludono un contratto che, tuttavia, è diverso da quello apparente).

A tal riguardo, rilevano sia la simulazione oggettiva, concernente cioè la causa negoziale o il corrispettivo, sia la simulazione soggettiva, concernente l'identità di una delle parti (interposizione fittizia di persona), in quanto possa tradursi in un atto idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale.

Gli altri atti fraudolenti richiamati dalla norma consistono, invece, in condotte artificiose attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Presupposto della condotta disciplinata dal secondo comma della norma in esame, invece, è l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale a norma dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare.

In particolare, la condotta tipica si sostanzia nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, entrambe le fattispecie richiedono il dolo specifico, consistente, da un lato, nella finalità di sottrarre sé stesso, ovvero il soggetto rappresentato, al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva per valori complessivi superiori a quelli indicati nella norma, dall'altro, nella coscienza e volontà di indicare nella documentazione relativa alla transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi oltre la soglia di punibilità.

3. AREE A RISCHIO, ATTIVITÀ SENSIBILI E REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE E PRINCIPALI CONTROLLI

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CEM Ambiente:

- le aree considerate **"a rischio reato"**, ossia dei settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto *astrattamente* sussistente il rischio di perpetrazione dei reati in oggetto;

- le relative **attività c.d. "sensibili"**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione del reato in questione;
- le **funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili"** e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati tributari sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i **principali controlli procedurali previsti** con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

AREA A RISCHIO N. 1 – <u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (INCLUSI APPALTI, SUBAPPALTI, CONSULENZE)</u>		
funzioni aziendali coinvolte		<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale; - Direzione Corporate; - Direzione Servizi; - Direzione Tecnica Impianti e Lavori; - Ufficio Marketing; - QHSE.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili		<p>a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori (incluse le Società di certificazione);</p> <p>b) raccolta e controllo delle richieste di acquisto;</p> <p>c) richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione.</p> <p>d) emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei</p>

	<p>contratti;</p> <p>e) gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni;</p> <p>f) verifica delle prestazioni/beni acquistati.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di apposito protocollo volto a regolamentare il processo di acquisti di beni e/o servizi; • chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo; • selezione dei fornitori tenendo conto - oltre che della convenienza economica - anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti valutandone globalmente l'affidabilità con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere; • per acquisti superiori alle soglie comunitarie l'emissione del singolo ordine di fornitura è preceduta dalla stipula di un formale contratto d'appalto in cui sono puntualmente normate le condizioni di esecuzione del servizio;

	<ul style="list-style-type: none"> • per importi inferiori alle soglie comunitarie il contratto può essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza con comunicazione di affidamento in cui è espressamente indicato il riferimento all'offerta e alla documentazione di gara; • emissione degli ordini di acquisto per importi superiori a 500 euro per iscritto mediante apposita procedura informatica; • previsione secondo la quale il soggetto destinatario del servizio certifica (beni/servizi) formalmente la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato (consegnato/prestato); • controllo di coerenza tra la prestazione ricevuta/bene ricevuto e la prestazione/bene previsti dall'ordine d'acquisto emesso/approvato e previsione delle modalità di gestione delle eventuali eccezioni; • possibilità di effettuare ordini telefonici in casi di particolare urgenza e comunque per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 500,00 con emissione di specifico documento scritto entro le successive 24 ore; • possibilità di effettuare ordini direttamente dal sito internet del fornitore previa preventiva comunicazione alla Direzione Amministrativa della tipologia di fornitura e spesa prevista e successiva consegna del modulo d'ordine elettronico alla Direzione Amministrativa per
--	---

	<p>l'archiviazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di "ordini aperto" per ordini ripetitivi nel corso dell'anno, obbligo di far pervenire alla Direzione Amministrativa consuntivi almeno trimestrali riportanti il grado di esaurimento di ciascun ordine aperto e la specifica delle forniture ricevute nel periodo di validità dell'ordine; • adozione di una prassi di accettazione e verifica delle fatture che comporta un coinvolgimento di più funzioni e numerosi controlli; • obbligo per l'esecutore del contratto di costituzione di una cauzione nei modi di cui all'art. 103 Codice dei Contratti ad esclusione che nel caso di acquisto in economia fino a 40.000 euro e per approvvigionamento "a magazzino"; • adeguata archiviazione della documentazione a supporto; • valutazione ambientale dei fornitori svolta annualmente dal Rappresentante della Direzione in collaborazione con l'RSGA e con la Direzione Amministrativa.
--	--

AREA A RISCHIO N. 2 – GESTIONE RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale; - Direzione Corporate.
---	---

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) Effettuazione calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni;</p> <p>b) Effettuazione di compensazioni orizzontali e verticali;</p> <p>c) rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000)</i></p> <p><i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> La Società identifica in modo chiaro, mediante formale delibera del CdA, (i) i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria; (ii) i soggetti aziendali autorizzati a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali; (iii) i soggetti aziendali autorizzati a verificare la correttezza del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti;

	<ul style="list-style-type: none"> la Società si serve, in virtù di apposito contratto, del supporto tecnico di consulenti esterni qualificati (consulente per il bilancio e fiscale, società di revisione) che verificano la correttezza del calcolo delle imposte; monitoraggio delle scadenze per la presentazione della documentazione relativa al versamento delle imposte dovute; controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi; formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con l'Autorità; verifica da parte del consulente di eventuali compensazioni fiscali; archiviazione e conservazione della documentazione rilevante in materia.
--	--

AREA A RISCHIO N. 3 – AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Direzione Generale; - Direzione Corporate.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) Registrazione di contabilità generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni; - determinazione, registrazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio; <p>b) elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre</p>

	<p>ad approvazione;</p> <p>c) gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgimento delle attività di registrazione di contabilità, chiusura dei conti, riconciliazioni contabili ed elaborazione dei documenti contabili societari in conformità alle previsioni di legge applicabili; • chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di predisposizione del bilancio, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore; • segregazione delle funzioni tra chi effettua le registrazioni in contabilità e chi ne effettua il controllo; • accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate; • conservazione dei registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto ed archiviazione in maniera idonea e per periodi non

	<p>inferiori a quelli previsti dalla legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> • revisione del prospetto di bilancio ad opera di consulente esterno in virtù di apposito contratto; • previsione della tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. della bozza del bilancio, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso.
--	--

AREA A RISCHIO N. 4 – TESORERIA

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale; - Direzione Corporate.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari e c/c postali;</p> <p>b) registrazione degli incassi (anche infragruppo);</p> <p>c) predisposizione e registrazione dei pagamenti (anche infragruppo);</p> <p>d) gestione della cassa aziendale.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione, con delibera del CdA, dei soggetti aziendali che possono aprire/chudere c/c bancari e postali nonché compiere operazioni sugli stessi, in linea con la posizione gerarchica ricoperta;

	<ul style="list-style-type: none"> • esecuzione di riconciliazioni periodiche tra i saldi contabili dell'azienda e l'elenco dei movimenti dei conti correnti; • registrazione su sistema informatico di ammontare dell'importo di piccola cassa utilizzato e del soggetto; • individuazione dei soggetti responsabili all'autorizzazione dei pagamenti; • svolgimento di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza della documentazione prima che venga effettuato il pagamento; • esecuzione di verifiche periodiche sulla correttezza delle riconciliazioni bancarie; • adeguata archiviazione della documentazione a supporto in formato digitale e cartaceo.
--	---

AREA A RISCHIO N. 5 – CONTABILITA' PASSIVA

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale; - Direzione Corporate.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) Gestione anagrafica fornitori;</p> <p>b) registrazione delle fatture e delle note di credito;</p> <p>c) liquidazione delle fatture;</p> <p>d) monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;</p> <p>e) gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori;</p> <p>f) archiviazione della documentazione a supporto delle fatture.</p> <p>-----</p>

	<p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Chiara individuazione delle funzioni aziendali responsabili degli adempimenti in materia e le relative responsabilità; • registrazione di tutte le fatture ricevute ad opera della contabilità fornitori; • consegna della fattura in originale (o in formato elettronico) alla persona che ha emesso l'ordine per l'effettuazione delle verifiche di conformità del servizio/fornitura e di corrispondenza dell'importo fatturato; il predetto controllo si conclude con il visto di liquidazione; • autorizzazione al pagamento ad opera del Direttore Generale attraverso specifica sottoscrizione sulla singola fattura; • nel caso di importo superiore ai 10.000 euro, verifica sulla regolarità contributiva del fornitore secondo quanto previsto dalla L. 286/2006; • predisposizione delle distinte dei bonifici, tenendo conto delle scadenze di pagamento previste dai diversi contratti, successivamente messe in pagamento con firma del Direttore Amministrativo;

	<ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di apposito scadenziario per verificare le fatture in scadenza; • individuazione delle modalità e dei soggetti autorizzati al rilascio del benestare per l'attestazione delle avvenute prestazioni di servizi/ricevimento dei beni; • adeguata archiviazione di ogni fattura/parcella e della relativa documentazione a supporto; • obbligo per il fornitore di indicare i riferimenti dell'ordine sulla fattura per il pagamento.
--	--

AREA A RISCHIO N. 6 – CONTABILITA' ATTIVA

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale; - Direzione Corporate.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;</p> <p>b) gestione degli incassi.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)</i></p>

misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Chiara individuazione delle funzioni aziendali responsabili degli adempimenti in materia e le relative responsabilità; • utilizzo di apposito scadenziario per verificare le fatture in scadenza; • effettuazione di appositi controlli sui saldi clienti; • adeguata archiviazione di ogni fattura e della relativa documentazione a supporto; • formale e chiara individuazione delle modalità e tempistiche di fatturazione negli accordi con i Comuni; • definizione di tariffe relative a trattamenti/smaltimenti richieste ai comuni espressa su base quantitativa (euro per tonnellata o kg di rifiuto gestito) valide per l'intero anno solare; • emissione delle fatture attive è preceduta da un preventivo match delle fatture con l'ordine sottostante, prima dell'emissione, al fine di verificare l'accuratezza delle condizioni di vendita applicate; • corrispondenza biunivoca fra cliente e codice attribuito all'interno dell'anagrafica; • accesso all'anagrafica ristretto a un numero limitato di persone autorizzate ad effettuare cambiamenti; • controllo periodico sulle fatture non ancora pagate.
---------------------------------------	--

AREA A RISCHIO N. 7 – MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO AGGIUDICATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale; - Direzione Corporate; - Direzione Servizi; - Direzione Tecnica Impianti e Lavori; - QHSE.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) Gestione dei rapporti con la società/le società aggiudicataria/e;</p> <p>b) gestione delle possibili varianti/modifiche;</p> <p>c) controllo sull'esecuzione dei lavori;</p> <p>d) applicazione di penali;</p> <p>e) autorizzazione al pagamento dei corrispettivi.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • • Il Codice Etico di CEM Ambiente prevede una serie di principi in materia di Selezione dei fornitori, Trasparenza e correttezza nell'esecuzione dei contratti; Gestione delle gare. il Sistema di gestione integrato prevede i seguenti punti di controllo formalizzati in apposite procedure: (i) definizione in appositi "capitolati di appalto" delle modalità di esecuzione dei servizi appaltati a cui le aziende fornitrici dei servizi

	<p>devono attenersi rigorosamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) le deviazioni, da parte degli appaltatori, dalle specifiche contrattuali sono gestite dal personale della DTS che provvede alla gestione delle situazioni anomale e all'applicazione di penali nei confronti dell'appaltatore; (iii) gli addetti della DTS verificano la rispondenza dei servizi al capitolato d'appalto attraverso costanti sopralluoghi sul territorio e presso le piattaforme ecologiche da eseguirsi, almeno quattro volte all'anno; (iv) formalizzazione dei sopralluoghi eseguiti sul territorio in apposito registro dei sopralluoghi; (v) verifica, nell'ambito dei predetti sopralluoghi, della conformità delle modalità di stoccaggio dei rifiuti presenti nella piattaforma con le disposizioni dell'autorizzazione; (vi) predisposizione di apposito modulo ad opera dell'operatore che esegue il sopralluogo; (vii) gestione di eventuali deviazioni dalle specifiche contrattuali da parte del personale dell'UGS mediante irrogazione di sanzioni che dovranno essere tempestivamente comminate, sulla base di quanto previsto nel contratto di appalto; (viii) possibilità per il personale DTS di visualizzare il percorso (con data e orario di passaggio) seguito dagli automezzi adibiti allo spazzamento delle strade tramite la piattaforma software SIU.NET; (ix) servizio di gestione delle segnalazioni dei
--	--

	<p>cittadini con apposito numero verde cui segue l'apertura di un ticket e la comunicazione della registrazione all'addetto di riferimento della DTS competente per il Comune dal quale proviene la segnalazione;</p> <p>(x) valutazione ambientale dei fornitori svolta annualmente dal Rappresentante della Direzione in collaborazione con l'RSOI e con la Direzione Amministrativa.</p>
--	---

AREA A RISCHIO N. 8 – PARTNERSHIP, SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI (inviti gratuiti, ecc.)

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione; - Direzione Generale; - Direzione Corporate.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) Rapporti che i rappresentanti dell'azienda intrattengono con rappresentanti sia nazionali sia regionali nonché con esponenti di enti privati per la realizzazione di iniziative di vario genere, tra le quali ad esempio, attività progettuali o di sponsorizzazione svolte in collaborazione con gli stessi.</p> <p>b) Donazioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici, Università, Fondazioni ed Associazioni o dei loro esponenti nonché di enti privati con finalità sociali.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.</i></p>

	<p><i>Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Il Codice Etico prevede appositi principi in tema di iniziative liberali prevedendo che: <i>"La Società, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità. La Società può riconoscere contributi e liberalità in favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, previa scrupolosa verifica della serietà dell'ente richiedente"</i> la tematica è disciplinata da apposite procedure che assicurano la trasparenza del processo decisionale e stabiliscono precisi limiti di spesa; • i progetti, le iniziative e/o le manifestazioni devono avere un impatto sul territorio di riferimento dei Comuni soci ed essere patrocinati da uno o più Comuni; • previsione di un importo massimo erogabile, in funzione dell'importanza e della rilevanza dell'iniziativa e/o manifestazione; • previsione di un tetto massimo di erogazione per ciascun esercizio; • nel caso di erogazione di contributi, la Società ne dà specifica informativa mediante pubblicazione sul sito internet; • individuazione della tipologia di eventi sponsorizzabili tra quelli aventi attinenza con

	<p>l'oggetto sociale e gli altri obiettivi aziendali che abbiano carattere ambientale e la cui realizzazione determini una diretta valorizzazione e/o promozione del patrimonio della Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Società ha istituito un fondo di solidarietà destinato a fronteggiare eventi imprevedibili e straordinari connessi alle tematiche dei rifiuti e dell'ambiente regolato da apposita procedura; • previsione di tetto massimo per il concorso del fondo alla spesa sostenuta dai Comuni soci; • assunzione della spesa a carico del fondo su delibera dell'organo amministrativo previa istruttoria svolta dalla Direzione Generale ad istanza motivata e debitamente circostanziata da parte degli Enti soci e sulla base di un preventivo parere espresso dal Comitato per l'indirizzo e il controllo strategico; • previsione di precisa indicazione del contenuto della richiesta e delle tempistiche/modalità dell'iter autorizzativo.
--	--

AREA A RISCHIO N. 9 – GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale; - Direzione Corporate.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	a) Predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;

	<p>b) verifiche dei funzionari pubblici (circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette);</p> <p>c) comunicazioni (e comunque contatto) agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro;</p> <p>d) compilazione delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali;</p> <p>e) gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000)</i></p> <p><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> La Società identifica in modo chiaro i soggetti tenuti agli adempimenti nei confronti dell'Autorità preposta. In particolare, in relazione al potere di rappresentare l'ente nei rapporti con la PA relativamente agli adempimenti previdenziali, l'Amministratore Unico, con delibera per atto notarile, ha conferito tale potere soltanto al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo;

	<ul style="list-style-type: none"> • la Società gestisce parte degli adempimenti attraverso sistemi informatici, sempre protetti da apposita password; • la Società si serve, in virtù di apposito contratto, di una società esterna che provvede alla elaborazione delle buste paga e dei relativi adempimenti. In ogni caso, è previsto il coinvolgimento di più dipendenti in modo tale da verificare la correttezza dei dati trasmessi; • previsione di un controllo sulla correttezza e completezza dei dati inseriti nei modelli relativi al pagamento dei contributi (mediante confronto con la relativa documentazione) e imposte; • monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti; • verifica della documentazione inviata o fornita alla PA nel corso della ispezione al fine di garantire la completezza, accuratezza dei dati comunicati; • adeguata archiviazione della documentazione predisposta.
--	--

AREA A RISCHIO N. 10 – <u>GESTIONE DEL PARCO AUTO</u>		
funzioni aziendali coinvolte	-	Direzione Generale;
	-	Direzione Corporate;
	-	Direzione Servizi (Gestione flotta).
attività sensibili e	a) Gestione dei veicoli aziendali;	

reati astrattamente ipotizzabili	<p>b) gestione manutenzione veicoli aziendali;</p> <p>c) Gestione dei rapporti con società di noleggio a lungo e breve termine.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo; • individuazione delle funzioni aziendali deputate al controllo delle manutenzioni; • individuazione di un soggetto responsabile dello svolgimento delle manutenzioni; • specificazione preventiva dei controlli e delle relative modalità con cui vengono posti in essere; • definizione di specifiche procedura circa le modalità di operatività degli automezzi; • selezione delle società di noleggio nel rispetto delle procedure in tema di approvvigionamento.

AREA A RISCHIO N. 11 – GESTIONE DEL PATRIMONIO (MANUTENZIONI, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI)

funzioni aziendali	<p>- Direzione Generale;</p>
---------------------------	------------------------------

coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Corporate, - Direzione Servizi; - Direzione Tecnica Impianti e Lavori
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;</p> <p>b) gestione dei rapporti con i manutentori;</p> <p>c) acquisizione e dimissione di piattaforme, impianti e siti.</p> <p>-----</p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)</i></p> <p><i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)</i></p>
misure di controllo specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle funzioni aziendali deputate al controllo delle manutenzioni; • individuazione di un soggetto responsabile dello svolgimento delle manutenzioni e manutenzione del monitoraggio degli impianti che possono avere una influenza in materia ambientale e sulla sicurezza; • specificazione preventiva dei controlli e delle relative modalità con cui vengono posti in essere; • identificazione degli interventi di manutenzione necessari ad opera degli addetti UGS nell'ambito dei sopralluoghi periodici presso le piattaforme ecologiche; • redazione di un apposito modulo con cui vengono

	<p>segnalate le eventuali non conformità rilevate nel corso dei sopralluoghi e comunicazione al DTL affinché venga contattata l'impresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmissione di copia del modulo alla società esterna incaricata delle manutenzioni con richiesta di intervento ad opera del DTL; • esecuzione ad opera della società esterna delle manutenzioni secondo gli accordi contrattuali vigenti e compilazione, al termine dei lavori o in caso di impossibilità nell'esecuzione dell'intervento, di apposito modulo da trasmettere al DTL; • verifica, ad opera del DTL, della corretta esecuzione dell'intervento e inoltro al coordinatore di copia del modulo; • verifica del corretto funzionamento del sistema per la separazione della prima pioggia nell'ambito dei sopralluoghi ad opera dei tecnici dell'UGS; • riesame annuale del sistema di gestione ambientale sotto la responsabilità del Direttore Generale.
--	---

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e ai principi etici e di comportamento adottati dalla Società.

E' fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose dei principi e delle norme di comportamento di cui al Codice Etico;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste, ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- con riferimento alla affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, dei partner, degli appaltatori e dei subappaltatori devono essere richieste tutte le informazioni necessarie e svolte le opportune verifiche;
- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi o persone fisiche che curino gli interessi economico e finanziari della Società devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- è necessario assicurare lo svolgimento di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza della documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni/consegna dei beni, prima che venga effettuato il pagamento;
- è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- deve essere assicurata una chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di predisposizione e verifica delle fatture e di altri documenti aventi rilevanza fiscale;

- il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) deve essere garantito con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;
- deve essere assicurata la coincidenza tra quanto riportato in fattura e l'ordine sottostante, al fine di verificare l'accuratezza delle condizioni di vendita applicate;
- è necessario che i registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto siano conservati ed archiviati in maniera idonea e per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;
- è necessario individuare i soggetti aziendali autorizzati a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali, nonché i soggetti aziendali autorizzati a verificare la correttezza del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.